



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Servizio Equità Fiscale

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022, n. 197.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2023

ALLEGATO A alla Deliberazione di CC n. 17 del 30/03/2023

INDICE	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Finalità del Regolamento	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata.....	3
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda	4
Articolo 5 - Importi dovuti	4
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione.....	6
Articolo 7 - Diniego della definizione	7
Articolo 8 - Sospensioni termini processuali	7
Articolo 9 - Entrata in vigore	7
Articolo 10 - Disposizioni di rinvio	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Ascoli Piceno o i suoi enti strumentali, pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi 186-205 della citata legge 197/2022.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento è concessa ai contribuenti la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022 n.197 (entrata in vigore: 01 gennaio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, in relazione a ciascun atto impugnato.
2. L'adozione del predetto istituto deflattivo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia in termini di distrazione del personale addetto verso tali procedimenti.
3. La possibilità di adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022 non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi tributari con tempestività e nelle modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamenti in materia.

Articolo 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente Regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta Comunale di pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TOSAP), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al soggetto impositore entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della

Legge n. 197/2022.

2. Per soggetto impositore si intende:
 - a. il Comune di Ascoli Piceno, per quanto attiene a: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); Imposta Municipale Unica (IMU); Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); Tassa sui rifiuti (TARI) e per qualsiasi fase della riscossione delle stesse entrate gestite direttamente;
 - b. il soggetto giuridico affidatario della riscossione coattiva di predette entrate, ad esclusione di ICP e DPA, ovvero Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR);
 - c. il soggetto giuridico concessionario dell'attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate derivanti da ICP e DPA ovvero la società ABACO SPA;
3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione processuale.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 3 deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune è resa disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente nel termine di 10 giorni dall'efficacia del presente regolamento, può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata o tramite il servizio postale, con raccomandata A/R o con consegna diretta.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 5 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 3, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
 - il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
 - il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
 - il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
 - il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
 - il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.
3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
 - il 40% del valore della controversia negli altri casi;
 - in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni;

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 4 e con il pagamento entro il 30 giugno 2023 degli importi dovuti in base al precedente articolo 5. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 4 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo dell'art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 7 - Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine

Articolo 8 - Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 10 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.